

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 228

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RIZ, MITTERDORFER, DIETL

Presentata il 22 luglio 1968

Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 86/1968, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compi-

mento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale.

Si rende pertanto necessaria la seguente modifica di tali disposizioni di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nell'articolo 225 del codice di procedura penale è soppresso l'inciso « per quanto è possibile ».

### ART. 2.

All'articolo 225 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Quando si compiono atti per i quali, in sede di istruzione formale, viene riconosciuto un diritto al difensore, la persona, nei confronti della quale si svolgono le indagini, dev'essere invitata a nominare un difensore, provvedendosi, nel caso di suo rifiuto, alla nomina di un difensore di ufficio. A tale difensore devono essere fatti gli avvisi e le comunicazioni di cui agli articoli 390 e 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale. Il sommario interrogatorio e il confronto possono essere svolti solo alla presenza del difensore ».

ART. 3.

All'articolo 232 del codice di procedura penale è aggiunto, alla fine, il seguente inciso:

« osservate le norme sull'istruzione formale ed osservata la disposizione del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale ».